MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE

Art. 38-ter

Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22"

Versione in vigore dal 12 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la crescita del Paese
Estremi	Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
Titolo	III — Misure urgenti per lo sviluppo economico
Capo	IV — Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-crescita-del-paese/art-38-ter-inserimento-dell-energia-geotermica-tra-le-fonti-energetiche

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it